

COMUNE DI CANEGRATE
PROVINCIA DI MILANO

CODICE 10934

NUMERO

19

DATA

10-02-2021

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP). APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E DEI SUOI ALLEGATI

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'ANNO **DUEMILAVENTUNO** ADDI **DIECI** DEL MESE DI **FEBBRAIO** ALLE ORE **18:00** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
COLOMBO ROBERTO	X			MERAVIGLIA FRANCA	X		
MODICA MATTEO	X			SPIRITO DAVIDE	X		
AUTERI GIUSEPPINA	X			ZAMBON EDOARDO	X		

TOTALE PRESENTI 6

TOTALE ASSENTI 0

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO ROBERTO COLOMBO ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



**OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP).
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E DEI SUOI ALLEGATI**

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente al comma 3-bis dell'art. 106 il differimento al 31 gennaio 2021 dell'approvazione del bilancio di previsione 2021 degli enti locali ed il successivo Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18/01/2021 che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151 del D.Lgs 267/2000;

Tenuto conto che il bilancio è stato redatto secondo le disposizioni previste dai principi contabili di cui al DLgs 118/11;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30/9/2020 "PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2021-2023 (art. 170, comma 1, D.lgs 267/00) – APPROVAZIONE";

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 11/11/2020 "CONFERMA DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2023 – DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 30/9/2020 N. 44";

Dato atto che, sulla base delle sopra riportate indicazioni di legge, sono stati predisposti:

- l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione sulla base dei dati contenuti nel bilancio di previsione 2021/2023;
- lo schema di Bilancio di Previsione 2021/2023 secondo gli schemi di cui all'Allegato 9 del Dlgs 118/11;
- la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati del Bilancio di Previsione 2021/2023 secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio al punto 9.3 da trasmettere, a titolo conoscitivo, al Consiglio Comunale;

Considerato che l'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 prescrive che gli schemi del Bilancio e dei suoi allegati devono essere predisposti dalla Giunta Comunale nell'ambito dell'attività propositiva che la stessa effettua nei confronti del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 48 del citato decreto;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,



anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

Dato atto che il Comune di Canegrate non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

Vista la Legge, 30 dicembre 2018, n. 145, Legge di Bilancio 2019 che disciplina all'art. 1 commi da 819 a 826 il concorso degli enti locali e delle regioni al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820-826 che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (ai sensi degli art. 117 c. 3 e 119 c. 2 della Costituzione);

In particolare:

- cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, pertanto gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo;
- a decorrere dall'anno 2019 gli enti locali hanno la possibilità di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs 118/2011 in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali;
- l'equilibrio finanziario è dato dal risultato di competenza dell'esercizio non negativo sulla base del prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione;
- non è più previsto il prospetto allegato al bilancio di previsione che accerti la verifica del rispetto del saldo.

Visti:

- lo schema del Documento Unico di Programmazione aggiornato;
- lo schema del Bilancio di Previsione 2021/2023 ed i suoi allegati;
- la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati del Bilancio di Previsione 2021/2023;

Visto, inoltre, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici predisposto per il triennio 2021/2023 e l'Elenco Annuale dei lavori, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 14/10/2020;

Considerato che, sulla base della programmazione in materia di personale, risulta rispettata la normativa in tema di contenimento della spesa;

Rilevato, inoltre, che sono state adottate diverse deliberazioni propedeutiche alla formazione dello schema di Bilancio e, in particolare, sono state deliberati:

- le tariffe dei servizi a domanda individuale;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58, comma 4, del Decreto Legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 133/2008



Considerato che le indennità spettanti al Sindaco ai componenti degli organi esecutivi e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali sono confermati, sino a nuova definizione, nella misura del precedente esercizio finanziario, nel rispetto del comma 54 dell'art. 1 della Legge 23.12.2005 n. 266 che aveva previsto una riduzione nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005;

Visto l'art. 1 comma 738, della Legge n. 160 del 27/12/2019 prevede l'abolizione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a decorrere dall'anno 2020;

Considerato che, in relazione alla tassa sui rifiuti, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019), ridisegnando completamente la metodologia di formulazione ed approvazione del PEF, nonché il corrispondente iter di approvazione delle tariffe;

Dato atto che il PEF 2021 e le relative tariffe Tari verranno sottoposti all'approvazione da parte del Consiglio Comunale, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, attualmente previsto per il 31/3/2021, così come autorizzato dal comma 683 art. 1 della Legge 147/2013: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.."*;

Richiamato l'art. 1 commi 816 e seguenti della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), ai sensi del quale, dal 2021, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, sono sostituiti dal nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

Dato atto che il regolamento per il canone patrimoniale unico verrà approvato dal Consiglio Comunale nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 30/12/2020 con la quale è stato disposto, al fine di assicurare all'Ente i gettiti dovuti a partire dal 1° gennaio 2021 per le occupazioni temporanee e fisse, le affissioni e la pubblicità, l'applicazione in via provvisoria delle vigenti tariffe per l'anno 2020 con riserva di conguaglio nel momento in cui verranno approvate le tariffe del nuovo Canone;

Visto il Titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto, con particolare riferimento al Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 147 bis 1° comma e 153, 5° comma del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, riportati in allegato;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA



1. Di fare proprie le premesse del presente provvedimento che qui si intendono integralmente riportate e approvate.
2. Di approvare:
 - lo schema aggiornato del Documento Unico di Programmazione;
 - lo schema del Bilancio di Previsione 2021/2023 ed i suoi allegati;
 - la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati del Bilancio di Previsione 2021/2023, che verrà trasmesso a titolo conoscitivo, al Consiglio Comunale.
3. Di presentare al Consiglio Comunale, in conformità a quanto dispone l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, dello schema del Bilancio di Previsione per l'anno 2021-2023 corredato dai suoi allegati.

Successivamente, con votazione unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Dlgs n. 267/00.

All.ti: - Pareri D.Lgs.267/2000
- Documento Unico di Programmazione 2021-2023
- schema bilancio di previsione esercizio 2021-2023
- programma opere pubbliche anno 2021/2023



119

10 FEB. 2021

Deliberazione G.C. n. _____ del _____

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Roberto Colombo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to. Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 17 FEB. 2021 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, 17 FEB. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to. Dr.ssa Teresa La Scala

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 6 fogli, di cui si omettono gli allegati.

Li, 17 FEB. 2021



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed E' DIVENTATO ESECUTIVO in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala